

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS A MUTUALITA' PREVALENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA 68 STR. A DENOM.
(A. GUSMAI) 9

Numero REA: BA - 386888

Codice fiscale: 04985840729

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO ONLUS A M.P.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "Cooperativa Sociale PROMETEO Onlus a mutualità prevalente". La cooperativa dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. La cooperativa è retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Qualora la cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c., o sue successive modificazioni, in relazione al numero dei soci (superiore a venti) e all'attivo dello stato patrimoniale (superiore ad euro un milione) l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa sulla società per azioni, fermo restando che sin dal Momento del superamento dei limiti predetti, si applicheranno automaticamente alla cooperativa le norme, sulla società per azioni. Il mancato adeguamento dello statuto decorso un anno dal verificarsi dei relativi presupposti, semprechè gli stessi sussistano ancora, comporterà lo scioglimento della cooperativa.

Art. 2) La Cooperativa ha sede in Trani.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica delle norme di funzionamento (statuto) della cooperativa.

Essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze, anche altrove.

Art. 3) La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 4) La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale mediante la realizzazione di servizi di utilità sociale;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che mediante la solidale partecipa-

zione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività quali:

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ludici, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, laboratori urbani e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche,

mediateche, centri di documentazione, alloggi sociali, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, e simili;

10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

13. l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione

professionale ai sensi delle vigenti normative regionali, sportelli di orientamento per l'inserimento socio-lavorativo, progetti di servizio civile, seminari di aggiornamento, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di supporto a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

15. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

17. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

19. Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni

di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dalla attività della Cooperativa. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa; soci volontari in misura non superiore alle metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.2 della legge 8 novembre 1991, n.381. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere comunque né inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Enti, Organismi e persone giuridiche, in luogo di quanto indicato alle lettere a) e b) dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, dell'attività, delle caratteristiche degli Enti associati;
- copia dello statuto e copia della delibera di autorizzazione a partecipare alla Cooperativa, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della quota sociale e del sovrapprezzo.

In tal caso, l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con l'immediata annotazione nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, in tal caso chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 7) I nuovi soci dovranno versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Essi sono quindi obbligati:

- al versamento immediato del sovrapprezzo nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 codice civile;
- al versamento delle quote sottoscritte;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della Cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Art. 8) E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali e

che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Art. 9) I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità come anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa, possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con deliberazione dell'assemblea dei soci.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge, per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come determinato dall'art. 1455 c.c.

L'esclusione determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operativa dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 14) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15) I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il pagamento deve essere fatto nei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 16) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Art. 18) Gli eredi del defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti quali sono gli aventi diritto nonché nominare un unico delegato alla riscossione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale; che è variabile entro la misura stabilita dalla legge ed è formato da un numero illimitato di

quote di valore nominale, anche diverso, ma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 7;

c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

d) da eventuali riserve straordinarie, indivisibili a norma dell'art. 12 della L. 904/77;

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) dalle rendite di attività patrimoniali della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 20) Le quote sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 2530 codice civile, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 21) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, nonché alla relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conservazione dei requisiti mutualistici

per cui, ai sensi dell'articolo 2514, lettera a, del codice civile, non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad eventuale riserva straordinaria.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione della quota o assegnata ad altre riserve o fondi o distribuita a soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

ORGANI SOCIALI

Art. 22) Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale, ove nominato.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 23) Le decisioni dei soci devono essere assunte con deliberazione assembleare. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente (tipo fax, posta elettronica ecc.) che assicuri la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Puglia), la data e l'ora della prima convocazione, la seconda deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa costituita validamente quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 24) L'assemblea:

- 1) approva il bilancio di esercizio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la retribuzione dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, nel qual caso l'organo amministrativo segnala nella relazione le ragioni della dilazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art.2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 25) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o lo scioglimento anticipato della cooperativa devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci della cooperativa aventi diritto al voto.

Tutte le altre decisioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Sono valide le deliberazioni prese dalla maggioranza dei votanti nonostante eventuali allontanamenti o astensioni dal voto da parte dei soci intervenuti.

Le deliberazioni legalmente adottate sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 26) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese. Ai fini della effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale, come sancito dall'art.10, comma prima, lettera del Decreto Legislativo 460/1997, è escluso il voto per corrispondenza.

Art. 27) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purché: non amministratore, né sindaco, né dipendente della società, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate negli atti sociali.

Art. 28) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza, da un socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale delle assemblee avente ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (norme di funzionamento deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 29) L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri non hanno in quanto tali diritti

a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio d'esercizio;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto che saranno approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare il concorso in gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare il conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- i) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;

Art. 30) In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.

Art. 31) Il presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o dei privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, ad un membro del Consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società o a terzi, per singoli atti o categorie di atti salvo si tratti di materie non delegabili a norma di legge.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 32) Il Collegio Sindacale, nei casi in cui sia imposto per legge o qualora sia stato comunque nominato nonostante la non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i revisori contabili e durano in carica tre anni con possibilità di essere rieletti.

Art. 33) Il Collegio Sindacale, quando nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture e svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità come previsto dall'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ovvero ai sensi dell'art. 2514, lettera d, del codice civile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 36) Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure tra i soci, in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad eccezione di quella nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere decisa, da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trani ad istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale opera con i poteri di amichevole compositore, giudicando irritualmente. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

Art. 37) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, relativamente alle società a responsabilità limitata, e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato da: DELLI CARRI Paolo. Il Notaio Sergio Capotorto.